

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 22/07/2022

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 85

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l'anno 2022**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l'anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.*

INDICE

1. Premessa

2. Retribuzioni di riferimento, nell'anno 2022, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni

1. Premessa

Con la circolare n. 81 del 14 luglio 2022 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l'anno 2022, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 17 giugno 2022 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest'ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 6 del 14 gennaio 2022) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1).

2. Retribuzioni di riferimento, nell'anno 2022, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni

Con riferimento all'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488[1].

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2022[2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2021[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni[4].

Il reddito applicabile, per l'anno 2022, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro**60,26**[5].

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e il messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001.

[2] Cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982.

[3] Cfr. la circolare n. 121 del 5 agosto 2021.

[4] Cfr. la circolare n. 37 dell'11 marzo 2010, paragrafo 3.

[5] Cfr. la circolare n. 75 del 30 giugno 2022.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.